



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

AREA AMBIENTE SVILUPPO E SOCIO CULTURALE

PIANO DI LOCALIZZAZIONE

DEI PUNTI OTTIMALI

DI VENDITA

DI GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI

PARTE I

Introduzione

IL Decreto Legislativo 24 Aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'art. 3 del legge 13 aprile 1999, n. 108", prevede l'obbligo per i Comuni di dotarsi di piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici o alla riformulazione dei piani suddetti, a seguito dell'emanazione da parte delle Regioni di indirizzi che tengano conto dei seguenti criteri:

- a) Consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;
- b) Valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

L'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca ha, in data 13 novembre 2002, emanato alla luce della sopraccitata normativa, un proprio decreto.

Tale decreto pubblicato nella G.U.R.S. n. 57 del 13 dicembre 2002, nell'emanare nuove direttive che tengono conto sia dell'esistente rete di vendita che delle esigenze programmatiche a livello regionale, ha introdotto novità sostanziali che consistono:

- Nell'articolazione del sistema di vendita in punti di vendita esclusivi e in punti di vendita non esclusivi;
- Nel fatto che la pianificazione riguarda sia i punti di vendita esclusivi che quelli non esclusivi.

Ai sensi di tale decreto si intende per:

- Punti di vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano sono destinati alla vendita generale di quotidiani e periodici, (inclusi gli esercizi definiti promiscui, autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata

vigore della legge 13 aprile 1999, n. 108, e del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170).

- Punti di vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, ovvero di quotidiani e periodici.

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo:

- a) Le rivendite di generi di monopolio;
- b) Le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500;
- c) I bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) Le medie strutture di vendita, i centri commerciali così come definiti dalla legge 22 dicembre 1999, n. 28, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) Gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Oggetto e scopo del Piano

L'obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;
- b) Articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione;
- c) Facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale.

I Piani devono essere predisposti nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto della densità della popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle diverse zone del territorio comunale, dell'entità delle vendite nell'ultimo biennio sia dei quotidiani che dei periodici, del numero delle rivendite esclusive e non esclusive esistenti e della loro ubicazione nell'ambito di ciascuna zona comunale.

In sede di definizione dei piani i Comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti di vendita esclusivi non inferiore a 1000, un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti di vendita non esclusivi non inferiore a 1000 ed una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 metri calcolati per il percorso più breve.

Nel caso di suddivisione del territorio comunale in zone, i parametri di cui al precedente periodo sono riferiti alla singola zona.

Qualora vi sia un numero residuo di famiglie uguale o superiore a 600 è, altresì, consentita la previsione di un ulteriore punto di vendita esclusivo o di un ulteriore punto di vendita non esclusivo.

Nel Piano, infine, devono essere stabiliti, nel rilascio di autorizzazioni per nuove rivendite o per l'eventuale trasferimento di quelle esistenti, criteri atti a garantire la superficie più idonea allo svolgimento dell'attività, compatibilmente con le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata, nonché, ove necessario, con le caratteristiche ambientali della zona.

Non rientrano nel novero dei punti di vendita da prendere in considerazione, ai fini del piano, le rivendite ubicate:

- a) Nelle stazioni marittime;
- b) Nelle stazioni ferroviarie;
- c) Negli aeroporti;
- d) Nelle autostrade o raccordi autostradali;
- e) Nelle strade statali poste al di fuori del centro abitato.

E' evidente che il Comune di San Piero Patti, nell'ottemperare all'obbligo della redazione del Piano, deve rapportare gli obiettivi indicati dalla normativa alla sua realtà locale, alla potenzialità della domanda sia attuale che del prossimo futuro, in modo da contemperare il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti di vendita di quotidiani e periodici con il privato interesse delle rivendite esistenti di

evitare una eccessiva concorrenza nel settore, con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Esclusioni

Sono escluse dalla presente programmazione, in quanto non necessitano di alcuna autorizzazione, le seguenti forme specifiche di diffusione di prodotti editoriali:

- a) Vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) Vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) Vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editate;
- d) Vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) Consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori e edicolanti;
- f) Vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) Vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso.

Per le vendite di cui ai punti f) e g) saranno stipulati accordi con il titolare della rivendita più vicina, nei quali saranno stabilite le modalità di prelievo e consegna dei giornali, le modalità della vendita, i rapporti economici.

Copia di tali accordi dovrà essere trasmessa all'Ufficio Comunale Sviluppo Economico.

Valutazione preliminare

Al fine di poter realizzare l'obiettivo primario che il Piano deve ottenere e cioè favorire una razionale evoluzione della rete, assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e, nel contempo, la migliore produttività del servizio, in funzione della

presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, l'art. 8 del decreto assessoriale 13 novembre 2002 prescrive ai Comuni l'effettuazione di alcune operazioni preliminari.

La prima di queste operazioni è la suddivisione del territorio in zone omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri.

Dopo aver esaminato la morfologia del territorio e le caratteristiche urbanistiche, facendo riferimento all'attuale centro abitato, alle zone di espansione già attuate e da attuare, si è ritenuto di non suddividere il territorio in zone, onde realizzare una rete distributiva che, attraverso la riqualificazione del tessuto urbano, favorisca la realizzazione di una rete distributiva che in collegamento con gli altri servizi assicuri la migliore produttività e qualità del servizio da rendere al consumatore.

Ai fini del Piano di localizzazione, il territorio comunale è considerato, pertanto, zona unica.

L'altra operazione da attuare è la rilevazione delle caratteristiche della zona individuata, con particolare riguardo:

- 1) Alla struttura e densità della popolazione residente;
- 2) Alle strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari;
- 3) All'assetto viario e delle comunicazioni;
- 4) Ai flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti;

Per quanto riguarda lo studio dell'evoluzione della popolazione residente sono stati utilizzati i dati relativi alle statistiche annuali della popolazione residente, rilevate dalle risultanze anagrafiche in possesso dell'ufficio anagrafe del Comune di San Piero Patti.

Anno	Unità	Nuclei familiari	Nati	Deceduti	Immigrati	Emigrati
1996	3751	1452	24	57	46	52
1997	3709	1449	20	53	60	69
1998	3644	1467	29	63	36	67
1999	3624	1465	25	53	51	42
2000	3571	1456	24	68	35	42

2001	3500	1430	27	61	21	53
2002	3438	1417	24	52	37	71
2003	3425	1411	33	57	52	41
2004	3378	1422	22	58	38	49
2005	3318	1433	16	45	36	67
al 30.09. 2006	3283	1415	16	34	23	36

Dall'esame dell'andamento della popolazione residente si è potuto osservare che la popolazione ha subito nell'arco temporale dall'1 gennaio 1996 al 30.09.2006 un decremento di 495 unità, pari al 14,09%.

Dall'esame del movimento naturale (natività - mortalità) si è potuto constatare che il decremento è stato del 9,70%, pari a 341 unità, mentre dall'esame del movimento sociale (trasferimento di residenza da e per altri comuni o all'estero) il decremento è stato del 4,38 %, pari a 154 unità. La popolazione residente risulta, inoltre, alla data del 30.09.2006, così composta:

Età	Maschi	Femmine	Totale	%
Fino a 9 anni	123	96	219	6,67
Da 10 a 19 anni	167	159	326	9,92
Da 20 a 29 anni	203	209	412	12,54
Da 30 a 39 anni	202	193	395	12,03
Da 40 a 49 anni	214	232	446	13,58
Da 50 a 59 anni	201	212	413	12,57
Da 60 a 69 anni	158	175	333	10,11
Da 70 a 79 anni	164	258	422	12,85
Da 80 a 89 anni	103	155	258	7,85
Oltre 90 anni	18	41	59	1,79
Totale	1553	1730	3283	100%

Dai dati sopra riportati, tenendo conto del movimento migratorio, delle nascite, delle mortalità, dell'invecchiamento in atto della popolazione residente e delle correlazioni esistenti tra nascite - mortalità - vita sociale, si può stimare che, nel prossimo futuro, la popolazione residente del Comune di San Piero Patti continuerà tale andamento in decrescita.

In questo Comune sono presenti un Istituto Comprensivo ed una sezione staccata del Liceo Scientifico, due banche, un ufficio postale, gli uffici comunali, un Punto Territoriale di Emergenza, una R.S.A. ed una Casa di Riposo con una capacità ricettiva di 65 posti letto.

Sono, inoltre, presenti laboratori di lavorazione della pietra, del ferro e dell'alluminio ed un'attività di commercializzazione e trasformazione delle nocciole.

A San Piero Patti vi sono n. 8 ristoranti, n. 8 bar, n. 3 aziende agrituristiche, con una capacità complessiva di 76 posti letto, oltre ad una quarta che pur essendo situata nel limitrofo Comune di Librizzi è più vicina al nostro centro che a quello di appartenenza, mentre una quinta ha in corso la procedura per ottenere l'autorizzazione.

Sono, infine, presenti n. 61 attività commerciali.

Anche dal punto di vista artistico, questo Centro offre numerose attrattive: un suggestivo quartiere arabo, una chiesa cinquecentesca con un magnifico soffitto ligneo a cassettoni ottagonali in stile barocco e con la Madonna Assunta ricoperta d'oro, l'artistica Fontana di Santo Vito del 1686 e la fontana del Tocco in marmo di Carrara, opere del Gagini, un Convento dei Carmelitani Calzati da poco restaurato, con annessa la chiesa della Madonna del Carmine con il suo bellissimo altare ligneo e magnifici affreschi.

In corso di realizzazione è infine il recupero dell'area dell'ex Castello e delle sue pendici, con lo scopo di realizzare un museo etnoantropologico ed un giardino dei profumi.

San Piero Patti è situato su una collina a circa 400 mt sul livello del mare e dista circa 18 Km dall'autostrada Messina- Palermo.

Grazie alla sua posizione, permette di raggiungere facilmente sia le località turistiche balneari della costa che le località turiste montane come Floresta, Montalbano Elicona, il Parco dei Nebrodi

A fronte del decremento della popolazione residente, negli ultimi anni si è, invece, avuto un notevole incremento della popolazione fluttuante.

Alle persone che giornalmente vengono in questo paese per lavoro o per altri motivi, si aggiunge un notevole numero di persone che partecipano alle sagre paesane o alle manifestazioni che si tengono nel periodo estivo, visitano le bellezze artistiche, vengono a gustare le specialità preparate nei vari ristoranti, rientrano dai luoghi di emigrazione per trascorrere le vacanze o sono ospitati negli agriturismi che hanno registrato fin dall'inizio della loro attività un notevole gradimento.

Tale flusso è costante durante l'arco dell'anno, anche se è più concentrato nei mesi estivi, l'A.P.I.T. ha registrato le seguenti presenze:

	Presenze complessive nell'anno	Presenze mesi estivi (giugno luglio agosto settembre)	Presenze altri mesi
Anno 2004	3782		
Anno 2005	4669	2200	1582
Anno 2006	4264	2677	1992
Al 31.08.		2788	1476

L'ultima operazione preliminare, prevista per la redazione del Piano, consiste nell'individuare per l'ultimo biennio la situazione relativa:

- 1) Numero e densità dei punti di vendita esistenti, esclusivi e non esclusivi anche in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione presente ovvero esistente e fluttuante nel territorio, nonché alle famiglie presenti;
- 2) Localizzazione dei punti di vendita esistenti;
- 3) Andamento delle vendite.

Nel territorio di questo Comune che ha una superficie territoriale di kmq 41,63 ed una popolazione residente di 3283 abitanti, con 1415 nuclei familiari (al 30.09.2006) e fluttuante di 4264 (anno 2006 al 31.08) esiste un solo punto di vendita esclusivo nella Via T.Tasso, che autorizzato in vigenza della precedente normativa come "promiscuo" effettua la vendita di giornali, quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci. Ai sensi della legge 13 Aprile 1999 n. 108, hanno aderito alla sperimentazione n. 4 esercizi, ed in considerazione che l'aver aderito dà diritto al rilascio dell'autorizzazione, n. 4 rivendite non esclusive potrebbero essere autorizzate alla vendita di quotidiani e periodici. In effetti, alla data odierna, soltanto un esercizio, precisamente una rivendita di generi di monopolio situata in Via Garibaldi, ha manifestato interesse ad ottenere l'autorizzazione, avviando la relativa procedura. La distribuzione della stampa in Italia, a causa del limitato numero di copie vendute non gode di un buono stato di salute e nel Sud la situazione delle vendite è addirittura al di sotto della media nazionale.

e è più concentrato
ize:

Presenze altri mesi	
1582	
1992	
1476	

zione del Piano,
e relativa:

esclusivi e non
territoriale, alla
te nel territorio,

ritoriale di kmq
con 1415 nuclei
(al 31.08) esiste
e autorizzato in
fettua la vendita
merci.

no aderito alla
'aver aderito dà
non esclusive
riodici.

ecisamente una
ha manifestato
procedura.

tato numero di
ud la situazione

Una delle cause di questa crisi è senz'altro la diffusione della tele-
sia come mezzo ricreativo che informativo.

In paesi a sviluppo più consolidato, dove già i consumi di stampa
particolare di quotidiani erano affermati, la diffusione della tele-
come mezzo di comunicazione ha finito per convivere con la stampa.
Nei paesi, invece, come il nostro, dove ancora l'abitudine alla lettura
era consolidata, l'avvento della televisione insieme a fattori di natura
squisitamente economica hanno determinato una stasi nel consumo di
quotidiani e riviste.

La situazione economica degli ultimi anni, comunque, sembra
verso un cambiamento, emergono nuove istanze, nuove dinamiche
e culturali, che fanno emergere la necessità di ampliare le conoscenze
cui i supporti tradizionali, quotidiani e riviste, acquistano la funzione di
veicoli indispensabili, anche se non unici, al fine di consolidare le proprie
conoscenze ed acquisire cultura.

L'offerta allo stato attuale è minima, esiste solo un punto di vendita
esclusivo e anche nel momento in cui sarà rilasciata l'autorizzazione
itinere per il punto di vendita non esclusivo, l'offerta rispetta il numero
minimo tra famiglie residenti e punti di vendita esclusivi e non esclusivi
non inferiore a 1000, previsto dalla normativa.

La presenza di un così cospicuo numero di popolazione fluttuante
portato ad un incremento della popolazione presente del 140,71% nell'anno
nell'anno 2004, del 140,71% nell'anno 2005 e del 140,71% nell'anno
pensare alla possibilità di ampliare l'offerta e pertanto di prevedere
possibilità di rilasciare n. 2 autorizzazioni temporanee per i quali
estivi di cui una per un punto di vendita esclusivo ed una per un punto di
vendita non esclusivo.

Tali punti di vendita potranno essere collocati in zone più periferiche
paese, ad una distanza di almeno 350 mt dai punti vendita esclusivi
consentendo così non solo di realizzare una maggiore diffusione del
servizio, di ampliare l'offerta in un momento in cui nel nostro territorio
domanda viene ad essere potenziata dall'incremento della popolazione
presente, ma anche la possibilità per due eventuali imprese di realizzare
realizzare un reddito.

LOCALIZZAZIONE PUNTI OTTIMALI DI VENDITA

Famiglie	Punti di	Punti vendita	Punti di vendita	Pun
----------	----------	---------------	------------------	-----

residenti	vendita esclusivi	Autorizzabili	non esclusivi	autorizzabili
1.415	1	0	0	1

Presenze Popolazione Fluttuante	Autorizzazioni temporanee Punti vendita esclusivi rilasciabili	Autorizzazioni Temporanee Punti vendita non esclusivi Rilasciabili
4.669	1	1

Definizione di superficie di vendita e limite minimo

La superficie di vendita è costituita dall'area privata destinata alla vendita, comprensiva dell'area occupata dai banchi, dalle scaffalature, dalle vetrine e da ogni altra area o locale adibito ad esposizione e/o destinato ad essere utilizzato dal pubblico.

La legislazione vigente non fornisce alcuna indicazione in merito ai minimi di superficie di vendita necessari per l'esercizio dell'attività.

Il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita elaborato in conformità alla previgente normativa ed approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 26.09.1997 aveva provveduto a determinare in mq 16 la superficie minima per esercitare in locali privati l'attività oggetto del presente Piano, sia quando essa venisse esercitata in maniera esclusiva che quando fosse esercitata congiuntamente ad altre merci.

Lo stesso Piano aveva determinato in mq 9 la superficie minima di vendita per l'attività oggetto del presente piano, quando essa viene esercitata in chioschi allocati su aree pubbliche.

Tale determinazione può essere confermata nel presente Piano e, pertanto, può essere definito spazio espositivo adeguato per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi l'aver destinato per le testate poste in vendita uno spazio di mq 16 per le rivendite in locali privati e mq 9 per le rivendite in chioschi collocati su aree pubbliche.

Qualora il punto di vendita sia autorizzato anche per la vendita di altre merci, gli spazi destinati alla vendita di giornali e riviste devono essere funzionalmente separati da quelli destinati alle altre merci.

Validità del Piano

Il presente Piano non è soggetto a scadenza .

Il Comune può procedere al suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica.

PARTE II

NORMATIVA

Art.1

Autorizzazioni e modalità di rilascio

Per effetto del disposto di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n. 170/2001, l'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici, anche se stagionale, da esercitarsi sia in un punto esclusivo di vendita che in un punto non esclusivo è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei Comuni.

Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto del presente Piano di localizzazione dei punti vendita.

L'autorizzazione per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche e deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il comma 4 del succitato art. dispone, altresì, che per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione è rilasciata di diritto.

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al Responsabile Sviluppo Economico del Comune.

Il richiedente deve dichiarare di:

a) Non trovarsi in una delle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

b) Non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;

c) Non essere iscritto in albi professionali.

Le domande devono essere corredate dai seguenti dati:

a) Ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico

- (allegando relativa planimetria in duplice copia);
- b) Dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico, ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
 - c) dichiarazione di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. Se trattasi di un punto di vendita non esclusivo deve, inoltre, dichiarare
 - d) Titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività indicate dalle lettere da a) a f) del comma 3 dell'art. 2 del decreto assessoriale 13 novembre 2002, con gli estremi dell'autorizzazione di cui sia in possesso o della comunicazione fatta al Comune.
 - e) La tipologia di prodotto prescelto quotidiani o periodici, ovvero quotidiani e periodici.
 - f) Dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d- bis), numeri 4),5),6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
- La cessazione dell'attività è soggetta alla sola comunicazione al Responsabile Sviluppo Economico del Comune.

Art. 2

Modalità di vendita

La vendita di stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- Deve essere assicurata parità di trattamento alle diverse testate;
- Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- I punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- È vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 3
Subingresso

Al subingresso si applicano le disposizioni del comma 3, dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

A norma del succitato comma, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune, alla quale va allegata copia dell'atto di cessione o del contratto di affitto di azienda o copia di idonea documentazione atta a dimostrare l'acquisto del titolo di proprietà.

Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per esercitare l'attività commerciale, ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa, dopo aver presentato la comunicazione.

Art. 4
Trasferimento

Il trasferimento di un punto di vendita nell'ambito del territorio comunale deve avvenire rispettando la distanza minima di 350 metri con altri punti di vendita esistenti.

Il trasferimento di un esercizio del tipo non esclusivo, deve avvenire contestualmente al trasferimento della titolarità sulla base della quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Anche il trasferimento è soggetto alla sola comunicazione alla quale deve essere allegata documentazione indicante l'ubicazione dell'esercizio (con allegata planimetria), dimostrazione della disponibilità dei locali e dichiarazione di aver rispettato per tali locali i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norma urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 5
Ampliamento di superficie

L'ampliamento di superficie della rivendita esistente non è soggetto ad autorizzazione.

In tal caso deve essere data comunicazione al Responsabile dello Sviluppo Economico, 30 giorni prima dell'ampliamento, allegando planimetria dei nuovi locali.
Nel caso in cui l'ampliamento si consegue mediante trasferimento di sede si applicano le disposizioni dell'art. precedente.

Art. 6 **Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:

- Quando venga sospesa l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- Quando il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 114/'98;
- Quando la rivendita venga aperta o trasferita senza la preventiva autorizzazione;
- Quando non sia assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate, così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs n. 170/2001 e del Decreto Assessoriale 13 novembre 2002 e così come previsto nel superiore art. 2;

L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici è soggetta a decadenza qualora sia cessata l'attività principale cui il punto vendita è abbinato, ovvero sia stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale.

Art. 7 **Ferie e riposi**

La chiusura dei punti di vendita di quotidiani e periodici nelle giornate festive, per eventuale riposo settimanale e per ferie, deve essere regolata in modo da garantire il servizio da rendere al consumatore.
A tal fine, previa intesa con le organizzazioni di categoria, gli operatori dovranno comunicare al Sindaco la predisposizione della turnazione che dovrà assicurare l'apertura di almeno un punto di vendita (esclusivo o non esclusivo) nell'ambito del territorio comunale.

Art. 8
Sanzioni

In caso di violazioni alle disposizioni del presente Piano e alla normativa in materia, si applicano le sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.